

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 24 dicembre 2010

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

AVVISO AGLI ABBONATI

I canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per l'anno 2011 sono indicati in ultima pagina. Con la fine dell'anno verranno a scadere gli abbonamenti per il 2010 e, conseguentemente, cesserà l'invio della *Gazzetta* agli abbonati.

Fermo restando che gli abbonamenti per l'intero anno 2011 o per il 1° semestre potranno essere rinnovati entro il 31 gennaio 2011, si avverte che, ove si voglia evitare soluzione nella continuità dell'invio, sarà necessario provvedere al versamento dell'importo dell'abbonamento nel più breve tempo possibile, inviando con sollecitudine l'attestazione di versamento all'amministrazione della *Gazzetta*.

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 20 ottobre 2010.

Approvazione del programma generale di intervento della Regione siciliana 2010/2011 denominato "La Sicilia insieme ai consumatori" per la realizzazione di interventi mirati all'informazione ed all'assistenza dei consumatori e degli utenti pag. 4

DECRETO PRESIDENZIALE 29 novembre 2010.

Modifica del decreto presidenziale 15 ottobre 2010, concernente limitazione dell'assunzione di impegni di spesa ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, per l'esercizio finanziario 2010. pag. 7

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 19 novembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Agrosicola, con sede in Adrano, e nomina del commissario liquidatore pag. 11

DECRETO 24 novembre 2010.

Revoca del decreto 31 luglio 2007, concernente liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Castello,

con sede in Motta S. Anastasia, e nomina del commissario liquidatore pag. 11

DECRETO 2 dicembre 2010.

Concessione al comune di Petrosino della possibilità di derogare alle disposizioni di cui all'art. 12, commi 2, 4 e 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 . . . pag. 12

DECRETO 6 dicembre 2010.

Proroga del riconoscimento di comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte pag. 12

Assessorato dell'economia

DECRETO 18 novembre 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010. pag. 13

DECRETO 19 novembre 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010. pag. 15

DECRETO 22 novembre 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010. pag. 17

DECRETO 22 novembre 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010. pag. 18

DECRETO 22 novembre 2010.

Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2010 pag. 20

DECRETO 22 novembre 2010.

Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2010 pag. 21

DECRETO 22 novembre 2010.

Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2010 pag. 22

DECRETO 26 novembre 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010. pag. 24

DECRETO 29 novembre 2010.

Modifica del decreto 8 novembre 2010, concernente variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010. pag. 24

DECRETO 1 dicembre 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010. pag. 28

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità

DECRETO 7 settembre 2010.

Finanziamento di un progetto proposto dalla Provincia regionale di Messina a valere sulla linea d'intervento 1.1.4.1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 pag. 29

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

DECRETO 13 dicembre 2010.

Divieto dell'attività venatoria in tutte le aree SIC e ZPS del territorio siciliano pag. 32

DECRETO 16 dicembre 2010.

Annullamento del decreto 13 dicembre 2010, concernente divieto dell'attività venatoria in tutte le aree SIC e ZPS del territorio siciliano pag. 33

Assessorato della salute

DECRETO 19 novembre 2010.

Casa di maternità - Approvazione delle linee guida pag. 34

DECRETO 7 dicembre 2010.

Verifiche delle strutture sanitarie pubbliche volte all'accreditamento ai sensi dell'art. 8 quater del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni pag. 38

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 17 novembre 2010.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Partinico pag. 40

DECRETO 19 novembre 2010.

Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di San Piero Patti. pag. 43

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Fondazione Madre Teresa di Calcutta Onlus, con sede in Noto. pag. 59

Assessorato delle attività produttive:

Conferma dell'incarico conferito al commissario straordinario del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Catania pag. 59

Provvedimenti concernenti accreditamento ed iscrizione di centri commerciali naturali nel relativo elenco regionale pag. 59

Provvedimenti concernenti diniego dell'accreditamento di alcuni centri commerciali naturali pag. 59

Diniego dell'accreditamento del centro commerciale naturale Polocommerciale, con sede in Modica pag. 59

Proroga della gestione commissariale della cooperativa 14 Giugno, con sede in Acicastello pag. 59

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative pag. 59

Assessorato dell'economia:

Provvedimenti concernenti revoca di autorizzazioni per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana. pag. 59

zione agli esiti di gara. Le somme relative al ribasso d'asta (comprensivo della relativa IVA) costituiranno economie di spesa non rientranti nella disponibilità della Provincia regionale di Messina.

Art. 5

La Provincia regionale di Messina dovrà garantire la completa realizzazione dell'opera oggetto del presente provvedimento ed è tenuta al rispetto delle norme vigenti in materia di lavori pubblici ed affidamento dei servizi. Alla Provincia è attribuita ogni iniziativa tesa alla realizzazione dell'opera ed ogni eventuale maggiore onere rispetto alle risorse impegnate, a qualsiasi titolo occorrente, resterà a carico del bilancio della medesima Provincia.

Art. 6

Le verifiche ed i controlli che verranno effettuati dagli organi preposti non esimerà la Provincia dalla piena ed esclusiva responsabilità sotto il profilo amministrativo, contabile, civile e penale della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

Art. 7

La Provincia di Messina nella qualità di ente beneficiario nel corso dell'intero iter attuativo è tenuta a rispettare quanto riportato nell'art. 6 del decreto n. 796/ex S6 del 29 aprile 2010 e a darne immediata comunicazione all'ufficio competente per le operazioni (UCO) e all'unità di monitoraggio e controllo (UMC).

Art. 8

Ai sensi dell'art. 14 bis, comma 12, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le norme delle leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni, qualora la Provincia regionale di Messina, destinataria del finanziamento disposto da questo Assessorato, non provvederà ad avviare le procedure per l'appalto dei lavori entro tre mesi dalla comunicazione del presente decreto di finanziamento, questa Amministrazione provvederà, senza necessità di diffida, alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza.

Art. 9

Le inosservanze e/o irregolarità rispetto all'applicazione della normativa e dei regolamenti comunitari di riferimento per l'attuazione del PO FESR 2007/2013 costituiscono elemento sufficiente per la revoca del finanziamento con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme già erogate ancorché spese dalla Provincia.

Art. 10

L'Amministrazione appaltante è tenuta, altresì, ad adempiere tempestivamente alle richieste che verranno formulate dal dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti, dall'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e dagli uffici di controllo di 1° livello e dall'Ufficio speciale autorità di Audit e dagli uffici che a vario titolo sono coinvolti nell'attuazione del programma.

Art. 11

Il referente per l'applicativo "Caronte", nominato da codesta amministrazione provinciale, dovrà adempiere

agli obblighi previsti dal documento "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo". In particolare tutti i dati finanziari, fisici e procedurali in capo al referente dovranno essere registrati nel sistema informativo "Caronte FESR".

Art. 12

Tutta la documentazione relativa al PO FESR Sicilia 2007-2013 ed i regolamenti comunitari menzionati sono rinvenibili nel sito www.euroinfosicilia.it.

Art. 13

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale delle infrastrutture e della mobilità per la registrazione e successivamente alla Corte dei conti. A registrazione avvenuta sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito www.regione.sicilia.it/lavoripubblici.

Palermo, 7 settembre 2010.

FALGARES

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 12 novembre 2010, reg. n. 1, Assessorato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, fg. n. 88.

(2010.48.3306)133

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 13 dicembre 2010.

Divieto dell'attività venatoria in tutte le aree SIC e ZPS del territorio siciliano.

L'ASSESSORE

PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge n. 157/92;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il piano regionale faunistico-venatorio 2006/2011, approvato in fase provvisoria con deliberazione n. 253 del 18 maggio 2006 dalla Giunta di governo, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Visto il decreto n. 493 del 4 giugno 2010 sulla regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio della Regione siciliana - annata 2010/2011;

Visto il decreto n. 554 del 15 giugno 2010 di integrazione al calendario venatorio di cui al decreto n. 493 del 4 giugno 2010;

Visto il decreto n. 733 del 12 agosto 2010 di modifica al calendario venatorio di cui ai decreti n. 493 del 4 giugno 2010 e n. 554 del 15 giugno 2010, in ottemperanza all'ordinanza di sospensione n. 00638/2010 reg. ord. sosp. emessa dal TAR Sicilia - Sezione di Palermo;

Visto il decreto n. 742 del 2 settembre 2010 di modifica al calendario venatorio relativo alla stagione 2010/2011 a seguito della pubblicazione della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto n. 864 del 5 ottobre 2010, che regola-
menta il prelievo venatorio nelle isole minori;

Visto il ricorso al TAR Sicilia sez. di Palermo, n.
1180/2010 reg. ric., proposto da Legambiente - Comitato
regionale siciliano Onlus, Associazione Mediterranea per
la Natura - Mediterranean Association for Nature;

Vista l'ordinanza n. 00638/2010 reg. ord. sosp. di
sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati
con il ricorso di che trattasi, emessa dal TARS sez. di
Palermo il 16 luglio 2010 in quanto ritiene che sussista il
mancato rispetto delle direttive nn. 79/409/CEE e
92/43/CEE;

Vista l'ordinanza n. 801/10 del 22 settembre 2010, con
cui il C.G.A. della Sicilia ha confermato l'impugnata ordi-
nanza T.A.R.S. n. 638/2010, a seguito del ricorso sopra
indicato;

Visto il provvedimento dell'Assessorato del territorio e
dell'ambiente della Regione Sicilia del 31 marzo 2010
prot. 22738 sulle misure di conservazione della fauna sel-
vatica per i siti Natura 2000;

Ritenuto che la Regione siciliana ai sensi dell'art. 1,
comma 5, della legge n. 157/92 ha individuato lungo le
rotte di migrazione zone di protezione finalizzate al man-
tenimento degli habitat, gran parte delle quali rientrano
nelle direttrici individuate dal piano regionale faunistico-
venatorio e quasi del tutto coincidenti con alcune delle
aree individuate come siti Natura 2000;

Ritenuto, pertanto, avuto riguardo ai motivi del ricor-
so e relative sentenze indicate, di dovere vietare l'attività
venatoria in tutte le aree SIC e ZPS del territorio siciliano,
quale generale misura di salvaguardia da adottarsi a
tempo indeterminato;

Ravvisata la necessità di adeguarsi alle indicazioni for-
nite dall'ISPRA con la guida per la stesura del calendario
venatorio ai sensi della legge n. 157/92, al fine di vietare,
in adempimento dell'art. 2, lett. a), della legge n. 96/2010,
l'esercizio venatorio, per ogni singola specie, durante il
ritorno al luogo di nidificazione e durante il periodo della
nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipenden-
za degli uccelli;

Ritenuto, inoltre, sempre, quale generale misura di
salvaguardia, di dovere vietare l'attività venatoria nei valichi
montani ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge
regionale n. 33/97 benché il piano regionale faunistico-
venatorio 2006-2011 al punto 2.3 riporti quanto segue:

"Considerata la situazione orografica complessiva
dell'Isola, ed ancor di più quella delle isole minori, dove lo
sviluppo in altezza e in estensione delle catene montuose
esistenti non costituisce un ostacolo per le rotte di migra-
zione, nel medesimo territorio non si individuano valichi
montani tali da interessare i flussi migratori le cui traiet-
torie pertanto non ne risentono.";

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

È vietata l'attività venatoria in tutte le aree SIC e ZPS
del territorio siciliano, salvo l'espressione che sarà resa
dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente per le aree
cui è stata inoltrata la valutazione di incidenza.

Art. 2

Nelle aree del territorio siciliano, comprese le isole
minori, al di fuori delle aree dei siti di Natura 2000 (SIC e
ZPS), è consentito l'esercizio venatorio alla selvaggina

stanziale e migratoria, alle specie e per i periodi previsti
dal vigente calendario venatorio.

Art. 3

Restano salvi i divieti ed i limiti di cui al calendario
venatorio vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta
Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web di pertinenza.

Palermo, 13 dicembre 2010.

D'ANTRASSI

(2010.50.3434)020

DECRETO 16 dicembre 2010.

**Annullamento del decreto 13 dicembre 2010, concernen-
te divieto dell'attività venatoria in tutte le aree SIC e ZPS del
territorio siciliano.**

L'ASSESSORE

PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge n. 157/92;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recan-
te: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale"
e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio
2006/2011, approvato in fase provvisoria con delibera-
zione n. 253 del 18 maggio 2006 dalla Giunta di governo, che
costituisce unico strumento di pianificazione del territo-
rio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per
la tutela della fauna selvatica;

Visto il decreto n. 493 del 4 giugno 2010 sulla regola-
mentazione dell'attività venatoria nel territorio della
Regione siciliana - annata 2010/2011;

Visto il decreto n. 554 del 15 giugno 2010 di integra-
zione al calendario venatorio di cui al decreto n. 493 del 4
giugno 2010;

Visto il decreto n. 733 del 12 agosto 2010, di modifica
al calendario venatorio di cui ai decreti n. 493 del 4 giugno
2010 e n. 554 del 15 giugno 2010, in ottemperanza all'ordi-
nanza di sospensione n. 00638/2010 reg. ord. sosp.
emessa dal TAR Sicilia - Sezione di Palermo;

Visto il decreto n. 742 del 2 settembre 2010 di modifica
al calendario venatorio relativo alla stagione 2010/2011 a
seguito della pubblicazione della legge 4 giugno 2010, n. 46;

Visto il decreto n. 864 del 5 ottobre 2010, che regola-
menta il prelievo venatorio nelle isole minori;

Visto il ricorso al TAR Sicilia sez. di Palermo, n.
1180/2010 reg. ric., proposto da Legambiente - Comitato
regionale siciliano Onlus, Associazione Mediterranea per
la Natura - Mediterranean Association for Nature;

Vista l'ordinanza n. 00638/2010 reg. ord. sosp. di
sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati
con il ricorso di che trattasi, emessa dal TARS sez. di
Palermo il 16 luglio 2010 in quanto ritiene che sussista il
mancato rispetto delle direttive nn. 79/409/CEE e
92/43/CEE;

Vista l'ordinanza n. 801/10 del 22 settembre 2010, con
cui il C.G.A. della Sicilia ha confermato l'impugnata ordi-
nanza T.A.R.S. n. 638/2010, a seguito del ricorso sopra
indicato;

Visto il provvedimento dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione Sicilia del 31 marzo 2010 prot. 22738 sulle misure di conservazione della fauna selvatica per i siti Natura 2000;

Ritenuto che la Regione siciliana ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 157/92 ha individuato lungo le rotte di migrazione zone di protezione finalizzate al mantenimento degli habitat, gran parte delle quali rientrano nelle direttrici individuate dal Piano regionale faunistico-venatorio e quasi del tutto coincidenti con alcune delle aree individuate come siti Natura 2000;

Ritenuto, pertanto, avuto riguardo ai motivi del ricorso e relative sentenze indicate, di dovere vietare l'attività venatoria in tutte le aree SIC e ZPS del territorio siciliano, quale generale misura di salvaguardia da adottarsi a tempo indeterminato;

Ravvisata la necessità di adeguarsi alle indicazioni fornite dall'ISPRA con la guida per la stesura del calendario venatorio ai sensi della legge n. 157/92, al fine di vietare, in adempimento dell'art. 2, lett. a), della legge n. 96/2010, l'esercizio venatorio, per ogni singola specie, durante il ritorno al luogo di nidificazione e durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;

Ritenuto, inoltre, sempre, quale generale misura di salvaguardia, di dovere vietare l'attività venatoria nei valichi montani ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge regionale n. 33/97 benché il Piano regionale faunistico-venatorio 2006-2011 al punto 2.3 riporti quanto segue:

"Considerata la situazione orografica complessiva dell'Isola, ed ancor di più quella delle isole minori, dove lo sviluppo in altezza e in estensione delle catene montuose esistenti non costituisce un ostacolo per le rotte di migrazione, nel medesimo territorio non si individuano valichi montani tali da interessare i flussi migratori le cui traiettorie pertanto non ne risentono.";

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 2764 del 13 dicembre 2010.

Art. 2

È vietata l'attività venatoria in tutte le aree SIC e ZPS del territorio siciliano, salvo l'espressione che sarà resa dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente per le aree cui è stata inoltrata la valutazione di incidenza.

Art. 3

Nelle aree del territorio siciliano, al di fuori delle aree dei siti di Natura 2000 (SIC e ZPS), è consentito l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale e migratoria, alle specie e per i periodi previsti dal vigente calendario venatorio.

Art. 4

Restano salvi i divieti ed i limiti di cui al calendario venatorio vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web di pertinenza.

Palermo, 16 dicembre 2010.

D'ANTRASSI

(2010.50.3464)021

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 19 novembre 2010.

Casa di maternità - Approvazione delle linee guida.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Progetto obiettivo materno infantile di cui al D.P.C.M. 24 aprile 2000;

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 2 aprile 2002 e successive modifiche ed integrazioni "Adozione nella Regione siciliana del nuovo certificato di assistenza al parto";

Visto il decreto 17 giugno 2002, n. 890 così come integrato dal decreto 17 aprile 2003, n. 463, art. 2, comma 1 a), in materia di competenze al rilascio delle autorizzazioni sanitarie;

Visto il documento dell'Organizzazione mondiale della sanità "Care in normal birth", il quale promuove forme di assistenza al parto fisiologico in un contesto umanizzato e sicuro sia in luoghi interni all'ospedale o istituti privati, sia nelle case di maternità sia a domicilio;

Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia", in particolare l'art. 6, comma 3, lett c), con il quale si prevede la stesura di un programma di interventi per l'organizzazione del servizio di parto a domicilio per le gestanti che ne facciano richiesta purché siano garantite condizioni igienico-sanitarie di assoluta sicurezza per la madre e per il nascituro;

Ritenuto di dover dare applicazione alla suddetta legge promuovendo l'assistenza personalizzata alla nascita favorendo il parto fisiologico in ambiente extraospedaliero nelle case di maternità;

Ritenuto altresì di dover tutelare i diritti e la libera scelta della gestante, del nascituro e delle famiglie e, contestualmente, rafforzare gli strumenti per la salvaguardia della salute del neonato, attraverso la definizione dei requisiti essenziali dell'assistenza che deve essere garantita anche al di fuori del contesto ospedaliero;

Ritenuto a tal fine di dover emanare apposite linee guida per l'assistenza al travaglio e al parto fisiologico in casa di maternità;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa citate sono approvate le allegate linee guida "Casa di maternità: linee guida di assistenza al travaglio e al parto fisiologico".

Art. 2

Le case di maternità organizzate secondo le linee guida di cui all'art. 1 dovranno essere preventivamente autorizzate, ai sensi del decreto 17 aprile 2003, n. 463, art. 2, comma 1 a), dall'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente. Le ASP hanno altresì l'obbligo di verificare periodicamente che le strutture mantengano ottimali condizioni igienico-sanitarie, che abbiano adottato idonei protocolli operativi e che siano in grado, tramite apposite convenzioni con strutture di ricovero, di gestire eventuali situazioni di emergenza.